



CONVENZIONE CONCERNENTE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'ISPEL (2019-2021)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, nata a Catania, il 29 luglio 1967, codice fiscale CTLNNZ67L69C351X

e

il Direttore dell'IspeL, Leonardo Alestra, nato a Firenze il 21.01.1956, codice fiscale LSTLRD56A21D612A

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di **procedimento amministrativo** e di **diritto di accesso ai documenti amministrativi**”*, disciplina, all'articolo 15, gli accordi di collaborazione tra amministrazioni;
- il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, recante *“**Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica**”*, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, prevede, all'articolo 3, comma 12, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, nel disciplinare l'ordinamento delle agenzie, all'articolo 8, comma 4, lettera e), **prevede** *“definizione, tramite una **apposita convenzione**, da **stipularsi** tra il ministro competente e il **direttore generale dell'agenzia**, degli **obiettivi specificamente attribuiti** a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità **necessarie ad assicurare** al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'**organizzazione**, i processi e l'uso delle risorse”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento*

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 12 prevede la possibilità per più Amministrazioni omogenee o affini di istituire, mediante convenzione, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, reca *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, ha istituito un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata *“Ispettorato nazionale del lavoro”* (di seguito *“Ispettorato”* ovvero *“Agenzia”*) per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito *“Ministero”*), le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall’INPS e dall’INAIL e che all’articolo 2, comma 1, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisca, tramite convenzione, gli obiettivi attribuiti all’Ispettorato;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, ha istituito l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (denominata *“ANPAL”*) che esercita, sotto la vigilanza del Ministero, il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, recante *“Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”*, all’articolo 24 prevede che, con accordi o protocolli d’intesa siano disciplinate le modalità di avvalimento del personale in forza presso il Ministero e presso l’Ispettorato, al fine di garantire sia l’avvio e la piena operatività dell’Ispettorato che il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa del Ministero;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2016, reca *“Disposizioni di contabilità e bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro”*;

- lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, individua, all’articolo 4, comma 1, lettera c), tra i compiti del Direttore dell’Ispettorato, la stipulazione della citata convenzione, definendone i contenuti al successivo articolo 9;

- con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 6 settembre 2019, recante *“Nomina dei ministri”*, la senatrice Nunzia Catalfo è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2016 – registrato dalla Corte dei Conti il 10 marzo 2017, al n. 236 – nel trasferire dal Ministero all’Agenzia un primo contingente di risorse umane, strumentali e finanziarie, si è individuata, all’articolo 5, comma 1, la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato

al 1° gennaio 2017, con contestuale cessazione dell'attività della Direzione generale per l'attività ispettiva, nonché delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero;

- con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2018 è stato nominato Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dal 4 ottobre 2018 e per la durata di tre anni, il Dott. Leonardo Alestra;

- con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio 2017, è stato adottato il nuovo *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., recante *"Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art.2, co.2 lett. c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"*, all'art. 15 comma 2 prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali demandi all'Ispettorato nazionale del lavoro, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste da parte delle imprese sociali;

- con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2017 – registrato dalla Corte dei Conti il 19 settembre 2017, al n. 2034 – è stato in parte rettificato il decreto del 28 dicembre 2016 ed è stato completato il processo di trasferimento giuridico delle risorse umane dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'Ispettorato;

- in data 28 agosto 2017 è stata siglata la Convenzione tra il Ministro del lavoro e il Direttore generale dell'INL *pro tempore*, registrata alla Corte dei conti in data 4 ottobre 2017, con la quale sono stati individuati gli obiettivi assegnati all'Agenzia per il triennio 2017-2019;

- con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"* sono state dettate disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;

- la legge del 30.12.2018 n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, al comma 445 prevede disposizioni in materia di assunzioni di personale e di aumento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 7 **assegna** all'Ispettorato nazionale del lavoro compiti di verifica e controllo sul legittimo godimento del reddito di cittadinanza;

- in data 9 agosto 2018 è stata siglata la Convenzione tra il Ministro del lavoro e il Direttore generale dell'INL, registrata alla Corte dei conti in data 27 settembre 2018, con la quale sono stati individuati gli obiettivi assegnati all'Agenzia per il triennio 2018-2020;

- occorre aggiornare gli obiettivi dell'Agenzia con riferimento al triennio 2019-2021;

- della presente convenzione è stata data informativa alle organizzazioni sindacali in data 1 ottobre 2019;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto e durata

1. La presente Convenzione individua, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021:
 - gli obiettivi strategici che l'Ispettorato deve perseguire nel triennio;
 - i risultati attesi nel medesimo arco temporale;
 - il sistema di verifica dei risultati di gestione;
 - le strategie da porre in essere per il miglioramento delle attività demandate all'Ispettorato;
 - le modalità di trasmissione al Ministero delle informazioni relative all'organizzazione dell'Ispettorato, nonché ai processi e all'uso delle risorse da parte dell'Agenzia;
 - le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2019, i contenuti di cui al precedente comma sono adeguati annualmente.
3. La Convenzione si compone del presente articolato nonché dell'**allegato A** e dell'**allegato B**, che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 Obiettivi attribuiti all'Agenzia

1. Fermo restando che l'Ispettorato è tenuto a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2015, si definiscono di seguito gli obiettivi strategici che l'Agenzia inserisce all'interno del proprio Piano della performance ed è chiamata a perseguire nel periodo indicato all'articolo 1, tenuto conto dell'Atto di indirizzo del Ministro per il triennio 2019-2021:
 - a) **Vigilanza** – L'Ispettorato, in coerenza con le finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale previste dal decreto legislativo n. 149/2015, elabora strategie mirate al **miglioramento dell'efficacia dell'azione ispettiva** da realizzarsi attraverso:
 - l'uniformità ed il coordinamento dei servizi ispettivi già facenti capo al Ministero, all'INPS e all'INAIL;
 - la predisposizione degli atti di propria competenza necessari a consentire la realizzazione della piena integrazione ed accessibilità delle banche dati in uso al Ministero, all'Ispettorato, all'ANPAL, all'INPS e all'INAIL in vista di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi;
 - la proposta di semplificazioni normative volte a rendere più efficace l'attività di vigilanza, evitando, al contempo, la duplicazione degli interventi all'interno delle medesime aziende;
 - la progettazione di strumenti di supporto operativo ai datori di lavoro, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti e degli oneri burocratici (es: linee guida, *checklist*, numeri verdi, servizi on line);

- iniziative di promozione della legalità e campagne di sensibilizzazione sui diritti dei lavoratori nei settori a più alto rischio.

Nel rispetto di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, l'Agenzia assicura una adeguata **azione di controllo sul rispetto della normativa in materia lavoristica**, anche nei confronti dei lavoratori distaccati in Italia da Paesi convenzionati o da Paesi che applicano il Regolamento CE n. 883/2004. Emette pareri di competenza ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro di lavoratori non comunitari, da parte dello sportello Unico per l'immigrazione, in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999. Svolge, altresì, attività ispettiva mirata alla **prevenzione e al contrasto all'illegalità nei rapporti di lavoro**, con particolare attenzione ai fenomeni del **lavoro nero**, del **caporalato** e della **discriminazione**, anche di genere, della intermediazione di manodopera, e del rispetto dei limiti introdotti dal c.d. decreto dignità in materia di **contratti a termine**, nonché al **rafforzamento della tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. Provvede al controllo sul legittimo godimento del reddito di cittadinanza, verificando la sussistenza di circostanze che comportano la decadenza o la riduzione del beneficio, sulla base delle informazioni desumibili dalla consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'INPS. A tal fine, l'Ispettorato si avvale, in attività aderenti al relativo profilo professionale, anche del personale dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle specifiche peculiarità operative del predetto personale.

Le modalità secondo cui si svolgerà l'attività di vigilanza sulle imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art 15 comma 2, costituiranno oggetto di un apposito decreto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 15, sulla base del quale potranno essere adottati ulteriori atti anche a carattere convenzionale, con i quali verrà determinata anche la quota del contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali destinata all'Ispettorato (nonché eventuali risorse aggiuntive – a valere sugli stanziamenti del Codice).

L'Ispettorato garantisce, altresì, lo svolgimento di tutte le **attività di carattere accertativo e di verifica amministrativo-contabile** connesse all'attuazione sul territorio da parte del Ministero di interventi previsti a livello normativo, ivi compresa la vigilanza sull'organizzazione e sull'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale in Italia, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n 152 e del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, *nonché di programmi e progetti finanziati o cofinanziati dai Fondi nazionali ed europei. In quest'ultimo caso, ove tali progetti siano realizzati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'Ispettorato garantisce le medesime attività accertative – previa apposita convenzione con quest'ultima Agenzia a titolo gratuito ai sensi dell'art. 4, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 istitutivo di ANPAL – anche al fine di contemplare detta attività accertativa nell'ambito dei predetti programmi e progetti.* L'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Ispettorato riguarda, in ogni caso, tutte le attività assegnate dall'ordinamento al Ministero e potrà essere richiesta dal Ministro, anche in assenza di specifiche norme, nei casi di necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 149/2015.

- b) **Continuità dell'azione amministrativa** – Atteso che il decreto legislativo n. 149/2015 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato a risorse invariate, l'Agenzia è tenuta a garantire, a livello territoriale, lo svolgimento di tutte le attività già di competenza, o comunque svolte in base a direttive

impartite dal Ministero del Lavoro, dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e dalle Direzioni interregionali del lavoro (DIL), assicurando, altresì – anche per il tramite dei competenti Uffici centrali dell’Ispettorato – quelle necessarie al corretto svolgimento delle attività di competenza delle strutture ministeriali in materia di lavoro, ammortizzatori sociali, formazione professionale, previdenza e politiche sociali quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse alla certificazione dei contratti di lavoro sul territorio, alla piena attuazione della Direttiva del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale nel settore privato, in relazione alla quale supporta gli uffici ministeriali, sulla base delle indicazioni da questi fornite, nel monitoraggio sulla consistenza dei dati associativi a livello nazionale e territoriale.

Operando al servizio del Ministero ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, l’Ispettorato fornisce inoltre – sulla base di quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 – secondo le modalità specificate nell’**allegato B** della presente Convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero, il supporto operativo necessario a garantire la piena continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa per tutte le competenze non rimesse all’Agenzia e che rimangono in capo al Ministero.

- c) **Piena operatività dell’Ispettorato** – L’Agenzia, nel corso del 2019, a seguito della cessazione del regime di avvalimento di cui all’art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 e della conseguente assegnazione alle proprie strutture di tutto il personale rimasto in servizio presso le Direzioni generali del Ministero, assicura la piena operatività dei propri servizi. Parimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna ad adottare ogni iniziativa utile a consentire una piena autonomia tecnico - operativa dell’Ispettorato.
- d) **Prevenzione della corruzione e trasparenza** – Il Consiglio di amministrazione dell’Ispettorato adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Ispettorato ne cura il raccordo – in relazione agli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza – con il Piano della *performance*.

Articolo 3 **Risultati attesi**

1. Con riferimento all’obiettivo “**Vigilanza**” l’Ispettorato elabora – di concerto con il Ministero – schemi di circolari operative finalizzate all’uniformità e al coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale nonché – d’intesa con INPS e INAIL – alla completa integrazione e fruibilità delle banche dati in uso presso i competenti enti previdenziali.

L’Ispettorato assicura il presidio del territorio nazionale attraverso l’effettuazione di un **numero minimo di controlli per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021** da concordare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle competenti sedi istituzionali che, tenuto conto dell’attività di formazione e aggiornamento del personale ispettivo necessaria a garantire la condivisione delle competenze e l’uniformità delle condotte operative e salvo uno scostamento quantificabile in misura non superiore al 5%, va quantificato secondo quanto previsto annualmente dal documento approvato dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nell’ambito degli

accertamenti vanno ricompresi quelli amministrativo-contabili svolti per conto del Ministero e dell'ANPAL. Al fine di contrastare i fenomeni di maggiore allarme sociale, l'Agenzia organizza ogni anno **almeno 3 Campagne di vigilanza straordinaria**, ponendosi quali obiettivi principali la prevenzione e la repressione del fenomeno del caporalato nel settore agricolo, nonché la garanzia della legalità nei settori della logistica e della grande distribuzione. Nell'ottica di un efficace contrasto a fenomeni di particolare rilevanza penale – i cui indicatori, a mero titolo esemplificativo, sono desumibili dal numero di comunicazioni di notizie di reato all'Autorità giudiziaria e di denunce in stato di libertà – l'Ispettorato si avvale dei militari del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. L'Agenzia garantisce, inoltre, nel rispetto dei termini di legge, la conclusione delle verifiche di competenza relative **all'organizzazione e all'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale in Italia**. Saranno, altresì assicurati, da parte dell'Ispettorato, **almeno una iniziativa di promozione della legalità** per ciascuno degli anni considerati, nonché la predisposizione e l'avvio sperimentale, nel triennio, di **almeno uno strumento di supporto operativo ai datori di lavoro**, sul cui funzionamento sarà condotta **un'indagine annuale di customer satisfaction** – anche attraverso questionari da sottoporre all'utenza esterna, per rilevarne i fabbisogni informativi e monitorare, a livello territoriale, i risultati dell'attività dell'Agenzia, in termini di efficacia dell'azione amministrativa – nell'ottica di un progressivo miglioramento della qualità del servizio reso.

2. Con riferimento all'obiettivo **“Continuità dell'azione amministrativa del Ministero”**, l'Ispettorato svolge **le attività previste nell'allegato B**.

3. Con riferimento all'obiettivo **“Piena operatività dell'Ispettorato”**, l'Agenzia assicura lo svolgimento a livello territoriale di tutte le attività già di competenza delle DTL e delle DIL e provvede alla ottimale distribuzione presso le proprie strutture del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali transitato il 31 dicembre 2018, al fine di corrispondere con efficacia ed efficienza alle attività di competenza e attiva le procedure concorsuali volte al reclutamento del personale in linea con i provvedimenti autorizzativi del Dipartimento della Funzione pubblica. Inoltre, al fine di accompagnare il processo di cambiamento e assicurare la condivisione delle competenze e l'uniformità delle condotte operative di tutto il personale ispettivo l'Agenzia, nell'ambito delle proprie strutture, perfeziona e sviluppa i n. **4 poli di livello interregionale per l'aggiornamento permanente del personale**; in particolare, nel corso del triennio 2019-2021 definisce l'organizzazione dei 4 suddetti poli e realizza **incontri informativi e di aggiornamento in numero non inferiore a 3 all'anno a livello centrale e 4 all'anno a livello interregionale**.

4. Con riferimento all'obiettivo **“Prevenzione della corruzione e trasparenza”** assicura la piena attuazione ed il monitoraggio periodico del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui risultati sono riportati nel report semestrale e nella relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della presente Convenzione.

Articolo 4

Vigilanza, monitoraggi e verifica dei risultati

1. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 149/2015, vigila sull'Ispettorato e monitora gli obiettivi di cui all'articolo 2 ai fini della verifica dei risultati attesi.

2. Per consentire l'esercizio del potere di vigilanza del Ministro, il Direttore dell'Ispettorato invia al

Ministro, all'OIV ed al Segretario generale del Ministero un report semestrale ed una relazione annuale nei quali sono illustrati, per ciascuno degli obiettivi individuati, i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, anche in rapporto a quanto previsto nel Piano della performance dell'Agenzia.

3. I predetti documenti evidenziano altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) dello Statuto dell'Ispettorato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 109/2016, le informazioni relative ai fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

4. I report semestrali e la relazione annuale – che potranno essere redatti sulla base di modelli standard definiti dal Segretariato generale in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione – sono resi disponibili entro il terzo mese successivo alla conclusione del periodo di riferimento. L'Agenzia può avanzare motivata richiesta di differimento dei suddetti termini, ove esso sia determinato da ragioni non dipendenti dalla propria responsabilità.

5. Il monitoraggio semestrale dei risultati conseguiti è finalizzato alla rilevazione di possibili disallineamenti nell'andamento dei singoli indicatori e alla predisposizione dei necessari correttivi. La verifica finale dei risultati conseguiti evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'Ispettorato, quest'ultimo trasmette all'Ufficio di Gabinetto e al Segretariato generale del Ministero gli schemi di:

- circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, per l'acquisizione del parere conforme, prescritto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 149/2015;
- convenzioni o protocolli d'intesa a livello nazionale con altre amministrazioni o enti nelle materie di competenza, per l'acquisizione di un parere preventivo.

I pareri di cui al presente comma dovranno essere chiesti e resi in tempi utili allo svolgimento delle rispettive attività. Fatte salve eventuali sopravvenienze normative, di regola, non è necessaria l'acquisizione di pareri da parte del Ministero del Lavoro, ove si tratti di note meramente riepilogative di precedenti orientamenti giuridici già formalizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Ispettorato, previa intesa con l'Amministrazione vigilante.

7. Ogni altra informazione richiesta dal Ministero ai fini delle attività di monitoraggio e verifica di cui al presente articolo è riscontrata tempestivamente dal Direttore dell'Ispettorato.

Articolo 5

Strategie di miglioramento dell'attività di competenza

1. Ai fini del miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza dell'attività di propria competenza, nei limiti delle risorse disponibili, l'Agenzia si impegna a presidiare le seguenti aree strategiche:

- a. Formazione del personale – L'Ispettorato utilizza le leve della formazione e dell'aggiornamento per diffondere e condividere con il proprio personale la *mission* dell'Ente, per supportare le fasi del cambiamento organizzativo ed operativo e per assicurare il miglioramento della performance individuale e organizzativa dell'Agenzia anche valorizzando i principi dell'etica pubblica. L'Ispettorato attiva, in funzione della valorizzazione del capitale umano, percorsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze e della professionalità dei propri dipendenti, mirando in particolare ad uniformare il patrimonio

professionale del personale ispettivo attraverso la condivisione delle conoscenze. A tal fine, l'Ispettorato predispone, entro il 30 giugno di ogni anno – ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 – il Piano triennale della formazione sulla base della propria programmazione strategica e degli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi.

- b. Innovazione tecnologica e semplificazione degli oneri connessi alle attività di competenza – L'Ispettorato adegua le proprie procedure interne alla normativa in materia di dematerializzazione e di semplificazione degli oneri informativi ed amministrativi connessi ai procedimenti di competenza, nell'ottica di un costante miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte. L'Ispettorato partecipa, altresì, ai tavoli tecnici di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione di strategie comuni per l'integrazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, nell'ottica di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi. Con apposito atto convenzionale saranno definite le modalità tecniche per la gestione delle risorse informatiche ed erogazione dei servizi infrastrutturali.
- c. Comunicazioni – Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi, nelle materie di propria competenza, l'Ispettorato si uniforma a criteri definiti di concerto con il Ministero e informa, in via preventiva, il portavoce e il Capo Ufficio Stampa del Ministro di ogni iniziativa di comunicazione istituzionale. Il Ministero e l'Ispettorato realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione e all'attuazione del Programma annuale di comunicazione, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 6

Quantificazione e modalità di attribuzione delle risorse

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero trasferisce le risorse stanziare sugli appositi capitoli 1231 *"Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro"* e 7131 *"Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro"* dello stato di previsione della spesa tabella 4 – del Ministero – missione di spesa 26 *"Politiche per il lavoro"* – programma 26.9 *"Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro"* – Azione *"Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro"*, di competenza del Segretariato Generale.
2. Oltre alle risorse di cui al comma 1, sono trasferite all'Ispettorato anche quelle derivanti da riassegnazioni di entrate previste da specifiche norme di legge.
3. Tra le somme individuate al comma 1, sono comprese quelle assegnate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, per le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le spese connesse alle attività cui lo stesso è adibito, come individuate con successivo atto del Direttore dell'Ispettorato d'intesa con il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri; restano escluse, invece, le spese connesse alle attività – comunque da concordare ai fini della migliore programmazione delle attività dell'Ispettorato – svolte nell'esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all'appartenenza

all'Arma.

4. Le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle derivanti da riassegnazioni di entrate, sono trasferite dal Ministero in rate di uguale importo, secondo specifiche modalità definite d'intesa con i competenti uffici del Ministero dell'economia e finanze, sulla base della vigente normativa in materia. Le risorse finanziarie derivanti da riassegnazioni di entrate previste da specifiche norme di legge sono trasferite non appena disponibili sul pertinente capitolo.

5. Le risorse sono incrementate in misura corrispondente – e fino a loro concorrenza – ad eventuali spese di lite che l'Agenzia dovesse sostenere in dipendenza di contenziosi relativi ad attività – anche di cui all'Allegato B – non rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ispettorato ed esercitate su delega o richiesta del Ministero. A tal fine l'Agenzia trasmette un prospetto semestrale delle spese liquidate.

6. Sono fatte salve le disposizioni relative al caso di esercizio provvisorio.

Articolo 7

Modifiche della convenzione e avvio del nuovo processo negoziale

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto dell'Ispettorato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 109/2016, su iniziativa del Ministro, i contenuti della presente Convenzione possono essere oggetto di modifica anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

2. Qualora, nel corso di ciascun esercizio del triennio, subentrino modifiche normative ovvero variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche o le integrazioni necessarie alla presente Convenzione. Le suddette modifiche o integrazioni prevedono la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvate se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.

3. Ove nel corso della gestione si ritenga necessario modificare singoli obiettivi per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, su richiesta di una delle parti, si provvede alle necessarie modifiche della presente Convenzione.

4. Le parti si impegnano ad avviare, a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, il processo negoziale per la stipula della Convenzione relativa al successivo triennio.

Articolo 8

Controversie

1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Nell'eventualità in cui, entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, non sia possibile pervenire ad un accordo, la stessa sarà definita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, a tal fine, richiede un parere ad un'apposita commissione, appositamente nominata, che opera gratuitamente ed è composta da:

- un membro, magistrato o esperto di alta professionalità nominato dal Ministro, che la presiede;

- il Segretario generale del Ministero;
- il Direttore dell'Ispettorato.

3. Le contestazioni relative alla presente convenzione non ne pregiudicano la regolare esecuzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti. A tal fine per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa, salva la successiva ottemperanza all'accordo o al parere definiti ai sensi del comma precedente.

Roma, 25 NOV 2019

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nunzia Catalfo

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
NAZIONALE DEL LAVORO
Leonardo Alestra

Firmato digitalmente da
LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT

Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 27/11/2019 alle 12:13:41 UTC.


Verifica effettuata alla data 27/11/2019 alle 12:13:03 UTC.

1. File esaminato: "ALL. n. 1 - Conv. MLPS e INL (2019-2021).pdf.p7m"

Il file *ALL. n. 1 - Conv. MLPS e INL (2019-2021).pdf.p7m* è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: a5271d1177aab3c5935a0e88f6074fd27727319ae9a3a3762032dd1a8f721433
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) CATALFO NUNZIA	Poste Italiane EU Qualified Certificates CA	

1.1.1 Firma n° 1 - CATALFO NUNZIA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da CATALFO NUNZIA, C.F./P.IVA TINIT-CTLNNZ67L69C351X, nazione IT, in data 12/11/2019 alle 16:48:05.

Dettagli Certificato

- Common Name: CATALFO NUNZIA
- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-CTLNNZ67L69C351X
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
- Nazione: IT
- Numero di serie: 186ee044da81603d
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6, 0.4.0.2042.1.2, 1.3.76.48.1.2.3.3**
- Validità: dal **20/09/2019 alle 10:29:36** al **19/09/2022 alle 10:29:36**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 27/11/2019 alle 13:13:20

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Poste Italiane S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **7596232f8978254d**
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.48.1.4.1.1**
- Validità: dal **07/03/2017 alle 10:22:49** al **07/03/2037 alle 10:22:49**

Allegato A

Superamento del regime di avvalimento di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016.

INDICE:

1. *Premessa*
2. *Gestione del contenzioso*
3. *Infrastruttura informatica e gestione degli applicativi*

1. Premessa

La Convenzione del 9 agosto 2018, in continuità con la precedente, ha disciplinato il supporto strumentale fornito dal Ministero all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, definendo, altresì, le modalità di gestione del personale dell'Ispettorato temporaneamente assegnato al Ministero per lo svolgimento delle predette attività di supporto.

Per effetto del venir meno del regime di avvalimento di cui sopra, il presente allegato disciplina solo talune attività che per ragioni ordinamentali o tecniche comportano una gestione comune. Si tratta in particolare del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per atti da questi compiuti, dell'utilizzo dell'infrastruttura informatica del Ministero e del supporto tecnico operativo.

2. Gestione del contenzioso

Al fine di evitare il moltiplicarsi di eventuali spese di soccombenza, il contenzioso incardinato nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – indicato in una specifica tabella elaborata dal predetto Ministero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione in un modello concordato con l'Ispettorato - continua ad essere curato dalle competenti strutture del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei casi in cui la controversia investa questioni di particolare rilevanza l'INL si riserva, all'esito della comunicazione da parte del MLPS circa l'instaurazione del giudizio, di intervenire spontaneamente nel processo.

Quanto alla spettanza delle relative spese di soccombenza è definita mediante accordo tra le Amministrazioni interessate -Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e Ministero dell'Economia e delle Finanze –attraverso apposita Conferenza di servizi decisoria, svoltasi in data 27 giugno 2019 al cui contenuto si fa espresso rinvio.

3. Infrastruttura informatica e gestione degli applicativi

In relazione alla infrastruttura informatica e alla gestione degli applicativi, con specifico accordo tra l'Ispettorato e la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da comunicare preventivamente al Segretariato generale, si provvederà a disciplinare le modalità per realizzare l'effettiva l'autonomia dei sistemi informatici dell'Agenzia. Nelle more della definizione delle citate modalità, il Ministero continua ad assicurare i servizi già garantiti all'Ispettorato al 31 dicembre 2018.

Allegato B

Collaborazione istituzionale tra Ministero e Ispettorato per la continuità dell'azione amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016

INDICE:

1. *Premessa*
2. *Collaborazione istituzionale tra Ministero e Ispettorato*
 - 2.1 *In ambito internazionale*
 - 2.2 *In ambito informativo e statistico*
 - 2.3 *Altri ambiti di collaborazione*
3. *Comunicazione istituzionale*

1. Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, l'Ispettorato opera al servizio del Ministero attraverso lo svolgimento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale; pertanto – anche sulla base dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 – fornisce al Ministero medesimo, nelle modalità di seguito specificate, la propria collaborazione e il supporto operativo necessario a garantire la piena continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa per tutte le competenze non rimesse all'Agenzia e che rimangono in capo al Ministero.

Le attività di collaborazione e supporto operativo di seguito descritte costituiscono articolazione dell'obiettivo contemplato dall'articolo 2, comma 1 lett. b), della presente Convenzione e, come tali, sono oggetto di specifica valutazione e verifica dei risultati conseguiti, in base a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione medesima.

2. Collaborazione istituzionale tra Ministero e Ispettorato

2.1 In ambito internazionale

Nelle materie di propria esclusiva competenza – in raccordo con il Ministero a cui fornisce idonea informazione preventiva – l'Ispettorato attua lo scambio di informazioni con le corrispondenti strutture degli Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi e predispone rapporti e relazioni da trasmettere all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali.

Su richiesta del Ministero assicura, inoltre, la propria partecipazione alle riunioni in sede europea ed internazionale.

Nelle materie di propria competenza l'Ispettorato garantisce, altresì, la propria collaborazione al Ministero durante le fasi negoziali connesse all'adozione di direttive europee, accordi e convenzioni internazionali.

2.2 In ambito informativo e statistico

L'Ispettorato partecipa ai tavoli tecnici di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione

di strategie comuni per l'integrazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, nell'ottica di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi.

L'Ispettorato collabora con il Ministero nelle attività connesse al funzionamento del Sistema Statistico Nazionale e fornisce al Segretariato generale i dati statistici relativi all'attività svolta su base annuale – in relazione alla quale segnala le eventuali criticità rilevate – nonché tutte le altre informazioni necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche di competenza.

2.3 Altri ambiti di collaborazione

L'Agenzia, su richiesta del Ministero, fornisce tutte le informazioni necessarie ed assicura la propria collaborazione attraverso:

a) la predisposizione di pareri e di relazioni tecniche connessi all'elaborazione, da parte del Ministero, di provvedimenti normativi e regolamentari in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di relative sanzioni; la gestione delle quote relative agli ingressi di cittadini non comunitari, definite dai Decreti annuali di programmazione dei flussi di ingressi per motivi di lavoro, attribuite agli Ispettorati territoriali dal Ministero;

b) l'emissione di pareri di competenza, sia ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro di cittadini non comunitari, in relazione alla capacità economica del datore di lavoro richiedente, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999, che per la sottoscrizione di Protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno, per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione;

c) l'esame tempestivo degli atti parlamentari di indirizzo, di controllo e conoscitivi, nonché dei ricorsi presentati in via amministrativa o giurisdizionale, nelle materie di propria competenza, provvedendo alla relativa istruttoria e alla trasmissione al Ministero di relazioni circostanziate e corredate da tutta la necessaria documentazione di supporto, comprensiva della eventuale verifica e riscossione – per conto del Ministero – del contributo unificato connesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

d) la redazione, su richiesta della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, di pareri inerenti l'attività di interpello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nelle materie di propria competenza;

e) l'individuazione di una unità di personale dell'Ispettorato, in possesso di specifica competenza in materia, a supporto dei rappresentanti del Ministero in seno alla Commissione per gli interPELLI sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81/2008;

f) la costituzione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, nonché l'adempimento delle procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo le istruzioni fornite dal Ministero;

g) la predisposizione degli elementi statistici relativi all'attività di controllo di competenza in materia di trasporti su strada ai fini dell'elaborazione, da parte del Ministero, della relazione annuale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 144/2008;

h) la disponibilità di personale con funzioni ispettive competente in materia, ivi comprese le unità del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che operino a supporto della Direzione generale

competente per le verifiche da svolgere all'estero sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193. I costi relativi alle missioni connesse a tale ambito di collaborazione sono a carico del Ministero, che vi provvede con i fondi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) della citata legge n. 152/2001;

l) adempimenti relativi alla concessione della proroga dell'esonero contributivo per i lavoratori distaccati in Italia dai Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale e correlate autorizzazioni

m) la partecipazione, in affiancamento ai componenti ministeriali, a commissioni per le quali sia necessario garantire a detti componenti uno specifico supporto tecnico, ivi comprese le attività di sorveglianza del mercato ai sensi dei decreti di recepimento delle direttive di prodotto, con particolare riguardo a quanto prescritto dal d.lgs. n. 17/2010;

n) lo svolgimento di tutte le attività giudiziali e degli adempimenti procuratori relativi a contenzioso comune di cui all'art. 3 dell'Allegato A della Convenzione concernente gli Obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del lavoro 2017-2019, sottoscritta il 28 agosto 2017.

L'Ispettorato fornisce, altresì, la propria collaborazione all'Organismo indipendente di valutazione della performance in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Ministero può chiedere, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la collaborazione e il supporto tecnico dell'Ispettorato, nonché avvalersi del contributo di singole professionalità ad esso appartenenti, che verrà assegnata all'Amministrazione in posizione di comando ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la possibilità per il Ministro, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo e dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, in presenza di fenomeni di maggior allarme sociale che evidenzino profili di rilievo penale per il cui contrasto necessitano attività complesse, di avvalersi del Comandante dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, per il suo tramite, delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti, onde disporre appieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria, meglio si attagliano alle citate esigenze operative.

3. Comunicazione istituzionale

Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi, nelle materie di propria competenza, l'Ispettorato si uniforma a criteri definiti di concerto con il Ministero e informa, in via preventiva, il Ministro di ogni iniziativa di comunicazione istituzionale di rilievo nazionale.

Il Ministero e l'Ispettorato realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione e all'attuazione del Programma annuale di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.